



## IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE PRIMA CIVILE – SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Ali'	Presidente
dott. Sebastiano Cassaniti	Giudice
dott. Federico Maida	Giudice rel.est.

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento iscritto al n. r.g. 16/2017 C.P.;

visto il ricorso depositato in data 29/12/2017 da [redacted] persona del rappresentante legale pro-tempore, [redacted] con l'assistenza legale dell'avv. [redacted] per procura a margine dell'atto, al fine di ottenere – ai sensi dell'art. 161, comma VI, l.fall. – l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III della norma citata;

visto il decreto reso dall'intestato Tribunale in data 18/01/2018, che ha assegnato, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. fall., termine di giorni 90 (novanta), poi prorogato di ulteriori giorni 60 (sessanta), per il deposito del piano e della proposta di concordato, ovvero per la presentazione di domanda ex art. 182bis l. fall., prescrivendo gli obblighi informativi periodici;

rilevato che la ricorrente, in data 26/5/2018, e quindi entro il termine assegnato, ha depositato la proposta di concordato e il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché i documenti allegati;

udita la relazione del Giudice Relatore;

vista la deliberazione assunta dall'amministratore unico della società ricorrente ex art. 152, comma II, lett. b), l.fall. in data 4 maggio 2018;

vista la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. redatta da professionista indipendente iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Siracusa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., che attesta la veridicità dei dati aziendali esposti dalla società e la fattibilità del piano;

viste le integrazioni della proposta, del piano concordatario e dell'attestazione ex art. 161 comma 3 l. fall., depositate dalla società debitrice in data 4/10/2018 e in data 4/12/2018;

ritenuto che:

- la proposta è formulata con la modalità della continuità aziendale, prevedendo la prosecuzione dell'attività per una durata di sei anni

dall'omologazione (compreso l'anno di moratoria di cui all'art. 186bis l. fall.) con devoluzione ai creditori dell'85% dei flussi finanziari generati dalla gestione aziendale negli esercizi successivi alla omologazione del concordato preventivo;

- l'attivo concordatario è altresì rappresentato da nuova finanza derivante dalla vendita di un immobile di proprietà di terzi messo a disposizione della procedura concordataria;
- la proposta prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento dei creditori chirografari (non suddivisi in classi) in misura compresa tra il 35% e il 48%;
- la proposta rispetta i requisiti di cui all'art. 161, comma 2, in quanto alla stessa è allegata la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e l'elenco analitico dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; è stata depositata la relazione del professionista di cui all'art. 161 comma 3 l. fall., attestante la veridicità dei dati aziendali esposti in domanda e la fattibilità del piano concordatario; inoltre, a norma dell'art. 186bis, comma 2, lett. b), l. fall., la relazione del professionista ha attestato che la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- stante la continuità aziendale prevista, il piano è corredato, in conformità all'art. 186bis, comma 2, lett. a), l. fall., dalla indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- la domanda appare ammissibile anche a norma dell'art. 160 l. fall., in quanto prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati;

ritenuto che ricorrono i presupposti per dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo della **Cassin Ceramiche Outlet S.R.L.**, nonché per adottare i consequenziali provvedimenti di cui in dispositivo, dovendosi rilevare, in particolare, che con le integrazioni e i chiarimenti resi in data 4/12/2018 la società proponente ha superato i rilievi critici formulati dal Tribunale con decreto del 21/9/2018 e del 5/11/2018;

ritenuto, quanto alla liquidazione dell'immobile, che essa debba aver luogo, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 105 – 108 l. fall., a cura della società proponente, con l'ausilio del professionista designato, avv. Donatella VINCI, il quale ha già manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico limitando il proprio compenso alla misura complessiva di euro 5.000 oltre accessori e spese, inferiore ai minimi di legge;

ritenuto che la società debitrice va invitata a: a) depositare presso la cancelleria del Tribunale entro il termine di cui in dispositivo la somma ivi indicata, presumibilmente necessaria per fare fronte al 30% delle spese dell'intera procedura, all'uopo costituendo libretto bancario di deposito intestato alla

procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato; b) depositare in Cancelleria entro il termine di cui in dispositivo le scritture contabili, onde consentire l'annotazione di cui all'art. 170 l.fall.; c) tenere a disposizione del commissario giudiziale le dette scritture contabili, alla luce del dettato dell'art. 170, comma 2, l.fall.;

visti gli artt. 160, 161, 162 e 163 l.fall.

P.Q.M.

**Dichiara** aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della Cassia Ceramiche Outlet S.r.l., con sede in Siracusa, viale Ermocrate n. 3;

**Delega** alla procedura la dott. Federico Maida;

**Conferma** Commissario Giudiziale la dott.ssa Eliana CIRILLO, già nominato per la fase del concordato con riserva;

**Dispone** che i creditori siano convocati per l'adunanza del giorno **9 maggio 2019, alle ore 12:00**, e che il presente decreto sia comunicato, a cura del Commissario giudiziale, a tutti i creditori entro un mese dal presente decreto con le modalità di cui all'art. 171, comma 2, l. fall.;

**Stabilisce** che entro giorni quindici, a decorrere dal deposito del presente provvedimento, la società ricorrente depositi in cancelleria la somma di € 15.000 (importo comprensivo di quanto già versato per la fase preconcordataria), necessaria per le spese della procedura (importo pari al 30% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, stimate in euro 50.000,00), all'uopo costituendo conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice Delegato, con espresso avvertimento che, decorso invano tale termine, l'ammissione alla procedura sarà revocata;

**Dispone** che la ricorrente depositi presso la Cancelleria nel termine di giorni sette (7), a decorrere dal deposito del presente provvedimento, le proprie scritture contabili e fiscali obbligatorie in copia informatica e su supporto analogico;

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e notificazioni di cui agli artt. 17 e 166 l.fall. e il Commissario Giudiziale per gli adempimenti di cui all'art. 88, comma 1 l. fall., come richiamato dall'art. 166, comma 2, l. fall..

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 21/12/2018.

**IL PRESIDENTE**

Dott. Antonio Ali'

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**

**EX ART. 15 D.M. 44/2011**

